

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

- 02 IMPOSTE DIRETTE - IRES - Determinazione del reddito complessivo
- 03 ACCERTAMENTO - Accertamento e controlli - Indici sintetici di affidabilità fiscale
- 04 IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Disposizioni generali - Territorialità dell'imposta
- 05 IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Obblighi dei contribuenti - Fatturazione - Fatturazione elettronica
- 06 IMPOSTE INDIRETTE - Successioni e donazioni

AGEVOLAZIONI

- 08 AGEVOLAZIONI FISCALI - Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas

LAVORO

- 09 PREVIDENZA - Agevolazioni

SETTORI PARTICOLARI

- 11 AUTOTRASPORTATORI

12 **Leggi In evidenza**

14 **Scadenze**

Notizie

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Determinazione del reddito complessivo - Società in perdita sistematica - Abrogazione dal periodo di imposta 2022 - Novità del DL 73/2022 (c.d. DL "Semplificazioni fiscali")

L'art. 9 del DL 21.6.2022 n. 73 (c.d. "DL Semplificazioni fiscali") abroga la disciplina delle società in perdita sistematica a partire dal periodo di imposta 2022 "solare".

Disciplina delle società in perdita sistematica

Si tratta delle norme volte a ricollegare le medesime penalizzazioni previste per le società non operative di cui all'[art. 30](#) della L. 724/94 alle società "in perdita sistematica", ovvero le società ed enti che alternativamente:

- presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d'imposta consecutivi;
- nel medesimo arco temporale, presentano quattro dichiarazioni in perdita fiscale e una con un reddito inferiore a quello minimo determinato a norma dell'[art. 30](#) co. 3 della L. 724/94.

Effetti dell'abrogazione

Per effetto della novità in commento, la disciplina delle società di comodo e le relative penalizzazioni non troveranno applicazione per il periodo di imposta 2022 "solare" laddove:

- i periodi di imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale;
- ovvero quattro dei sopraindicati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.

Ferma restando l'applicazione della disciplina per il periodo di imposta 2021 (modelli REDDITI 2022), anche un'eventuale dichiarazione in perdita o con un reddito al di sotto del minimo per il 2021, rientrante nel quinquennio di osservazione per il 2022, non avrebbe quindi più rilevanza in termini di eventuali penalizzazioni.

Resta ferma, inoltre, la disciplina delle società non operative di cui all'[art. 30](#) della L. 724/94.

Società costituite dal 2016 in avanti - Disapplicazione automatica

La struttura della disciplina delle società in perdita sistematica presuppone la presenza di uno storico di annualità da monitorare, rappresentato dal quinquennio oggetto di osservazione, oltre al periodo di imposta in cui la disciplina trova applicazione.

Ne deriva che, come in precedenza chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. [25/2012](#), § 6.2, nei confronti di quelle società che non hanno un periodo minimo di anzianità, la disciplina sulle società in perdita sistematica non trova applicazione.

Al riguardo, la successiva circ. Agenzia delle Entrate n. [6/2015](#), § 14.1, ha puntualizzato che per i soggetti costituiti da meno di sei anni, la disciplina sulle società in perdita sistematica non trova applicazione per mancanza del relativo presupposto. Nel documento, la stessa Agenzia precisa che il primo periodo d'imposta astrattamente utile di applicazione della disciplina in esame è il settimo anno dalla costituzione.

Tale assunto sembra poggiare sul meccanismo di funzionamento delle cause di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, e, ai fini che qui interessano, della causa relativa alle società che si trovano nel primo periodo di imposta (art. 1, lett. m), del provv. Agenzia delle Entrate 11.6.2012).

Nel contesto della disciplina in esame, infatti, tali cause "interrompono" il quinquennio di osservazione, con la conseguenza che il riscontro di una di esse azzerava il conteggio (circ. Agenzia delle Entrate n. [23/2012](#), § 1.2.1). In altre parole, per una società costituita nel 2016 il primo periodo astrattamente interessato sarebbe il 2022 (il quinquennio è, infatti, conteggiato a partire dal 2017). Tuttavia, in considerazione dell'abrogazione della disciplina, la stessa società non subirebbe penalizzazioni.

Ne deriva che, in virtù del particolare meccanismo illustrato, le società costituite dal 2016 in avanti, fino al 2021 prive dei presupposti di applicazione della disciplina, sono automaticamente "salve".

art. 9 DL 21.6.2022 n. 73

Il Quotidiano del Commercialista del 1.7.2022 - "Perdite sistematiche abrogate dal 2022" - Corso

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Società di comodo - Società in perdita sistematica" - Corso L. - Odetto G.

ACCERTAMENTO

Accertamento e controlli - Indici sintetici di affidabilità fiscale - Dati dichiarati ai fini degli ISA per il triennio 2018, 2019 e 2020 - Comunicazioni di anomalia (provv. Agenzia delle Entrate 24.6.2022 n. 237932)

Con il provv. 24.6.2022 n. [237932](#), l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con cui sono rese disponibili:

- le comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il triennio 2018-2019-2020, rilevate analizzando sia i dati delle dichiarazioni, sia altre fonti informative disponibili;
- le risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, relative alle predette comunicazioni, utilizzando lo specifico *software*.

Tipologie di anomalie

Secondo quanto risulta dall'Allegato n. 1 al provvedimento citato, le anomalie interessano:

- imprese in contabilità ordinaria con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino (ad esempio, sono segnalate le gravi incoerenze nell'indicatore durata delle scorte);
- soggetti che presentano squadrature tra i dati indicati nel modello REDDITI 2021 e quelli riportati nei modelli per l'applicazione degli ISA per importi superiori a 2.000,00 euro;
- soggetti che hanno dichiarato la causa di esclusione dagli ISA "4-Periodo di non normale svolgimento dell'attività" per i periodi 2018-2019-2020 (sono esclusi dalla selezione i soggetti che sono in liquidazione alla data di elaborazione delle comunicazioni e quelli che hanno dichiarato il codice attività 68.20.02 - Affitto di aziende, pur non essendo tenuti alla compilazione del modello ISA);
- imprese del settore dei servizi o del commercio che hanno indicato, per il 2020, il valore delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
- imprese che esercitano l'attività di trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (ISA BG68U) con incongruenze, per il 2020, tra l'ISA presentato e i dati indicati ai fini dell'applicazione dello stesso;
- soggetti che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi (ISA BG91U) che presentano, per il 2020, incongruenze tra l'ISA presentato e il quadro dei dati contabili;
- imprese che hanno presentato l'ISA BG61U - Intermediari del commercio e che presentano per il 2020 incongruenze tra l'ISA presentato e gli elementi specifici dell'attività dichiarati;
- contribuenti che hanno dichiarato di esercitare l'attività sotto forma di cooperativa, anche a mutualità prevalente, e risultano assenti dal relativo Albo per il 2020;
- soggetti che operano in forma individuale e che, per il periodo d'imposta 2020, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di "Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale" o la condizione "Pensionato" e tale informazione non trova riscontro nel modello di Certificazione Unica 2021;
- professionisti che, per il periodo 2020, hanno indicato nel quadro H del modello ISA il massimo valore tra i compensi dichiarati (H02) e il volume d'affari (H23) inferiore, per almeno 2.000,00 euro, rispetto alle somme imponibili percepite desunte dalla CU 2021;
- professionisti che, per il 2020, hanno dichiarato nel Quadro C - Elementi specifici dell'attività del modello ISA un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dalla CU 2021;
- imprese (escluse imprese individuali ed enti non commerciali) che, per il 2020, hanno dichiarato nel campo "F05 - Altri proventi e componenti positivi" un ammontare inferiore per almeno 5.000,00 euro rispetto a quello dei canoni percepiti in qualità di *dante causa* desumibile dal modello RLI per i contratti in vigore nell'anno 2020.

Sono oggetto di segnalazione anche tutta una serie di anomalie nell'utilizzo delle cause di esclusione relative all'inizio e alla cessazione dell'attività e all'emergenza COVID (ad esempio, vengono segnalati i casi in cui è stato dichiarato l'esercizio in maniera prevalente di una delle attività escluse dagli ISA a causa della pandemia, ma il dato non trova corrispondenza nel codice ATECO dichiarato).

Se sono rilevate più anomalie, le comunicazioni segnalano le tre più gravi.

Disponibilità delle comunicazioni di anomalia

Le comunicazioni sono messe a disposizione nel "Cassetto fiscale" del contribuente, accessibile anche dagli

Via F. Ferrucci, 57 – 59100 Prato (PO) – Tel. 0574/575795

info@bgsm.it – www.bgsm.it

intermediari incaricati muniti di delega. Le comunicazioni sono anche trasmesse via Entratel all'intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

La disponibilità della comunicazione nel "Cassetto fiscale" è annunciata, per i soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia, da un avviso personalizzato nell'area autenticata e inviato via mail e/o SMS ai recapiti indicati.

Regolarizzazione di omissioni o errori

A fronte della comunicazione, sarà possibile fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando il *software* reso disponibile dall'Agenzia e potranno essere regolarizzati errori od omissioni effettivamente riscontrati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, beneficiando del ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla violazione. Un comportamento inerte invece potrebbe dar luogo ad una verifica.

art. 1 co. 634 L. 23.12.2014 n. 190

Provvedimento Agenzia Entrate 24.6.2022 n. 237932

Il Quotidiano del Commercialista del 25.6.2022 - **"Comunicazioni in vista per 23 anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA"** - Rivetti

Il Sole - 24 Ore del 25.6.2022, p. 27 - **"Sugli Isa 23 incongruenze dalle rimanenze agli affitti"** - Pegorin - Ranocchi

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - **"Adempimento spontaneo"** - Cissello A.

IMPOSTE INDIRETTE

[IVA - Disposizioni generali](#) - [Territorialità dell'imposta](#) - [Accesso virtuale a manifestazioni scientifiche](#) - [Rilevanza IVA nel luogo dell'evento](#) - [Condizioni \(risposta interpello Agenzia delle Entrate 28.6.2022 n. 353\)](#)

Con la risposta a interpello 28.6.2022 n. [353](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al criterio di territorialità IVA applicabile a una prestazione di servizi consistente nella partecipazione a distanza a un evento scientifico.

Fattispecie

Il caso esaminato riguarda l'organizzazione in Italia di un congresso medico da parte di un'associazione estera.

I partecipanti sono sia soggetti passivi IVA, sia privati.

Poiché l'evento verrà trasmesso anche *on line*, i biglietti venduti sono di due tipologie:

- una consente la partecipazione al congresso in presenza, garantendo l'accesso ai luoghi in cui l'evento sarà organizzato;
- l'altra consente la partecipazione a distanza, in modalità virtuale, con la possibilità di assistere in diretta alle sessioni e di interagire con i relatori dei seminari.

Criteri di territorialità IVA

Il dubbio dell'istante verte sulla territorialità IVA dei servizi di accesso virtuale al congresso. In particolare, viene chiesto se tali operazioni debbano ricondursi:

- tra le prestazioni di servizi "generiche", soggette al criterio dettato dall'[art. 7-ter](#) del DPR 633/72 (rilevanza IVA nello Stato di stabilimento del committente soggetto passivo IVA ovvero, in caso di prestazioni B2C, nello Stato di stabilimento del prestatore);
- oppure tra i servizi di accesso a manifestazioni di cui all'[art. 7-quinquies](#) del DPR 633/72 (con rilevanza IVA nel luogo di materiale svolgimento dell'evento);
- oppure, ancora, tra le prestazioni di servizi elettronici che, in ambito B2C, sono soggette alla deroga prevista dall'[art. 7-octies](#) del DPR 633/72 (rilevanza IVA nello Stato del committente in caso di superamento di una soglia prestabilita).

Caratteristiche dei servizi di accesso a manifestazioni

L'Agenzia ricorda che, ai sensi dell'[art. 32](#) del Reg. UE 282/2011, i servizi relativi all'accesso a manifestazioni, tra cui sono comprese anche quelle scientifiche e culturali, si caratterizzano essenzialmente per il fatto di concedere un diritto di accesso a una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo, e comprendono, in particolare, il diritto di accesso a spettacoli, a partite o competizioni, ma anche a manifestazioni educative e scientifiche quali conferenze e seminari.

Si ricorda, inoltre, che la Corte di Giustizia UE, con la sentenza relativa alla causa [C-647/17](#), pronunciandosi circa la territorialità IVA di alcune attività di formazione rientranti tra le manifestazioni educative di cui all'[art. 32](#) del citato Reg. UE 282/2011, ha precisato che l'accesso ai seminari, fornito a fronte di un corrispettivo a soggetti passivi, implica necessariamente la possibilità di assistervi e di parteciparvi.

Riconducibilità della partecipazione a distanza tra i servizi di accesso

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale ricostruito, l'Agenzia ritiene che nel caso specifico il servizio consistente nell'accesso virtuale al congresso medico debba considerarsi rilevante ai fini IVA in Italia ai sensi dell'[art. 7-quinquies](#) del DPR 633/72.

Ciò in quanto la partecipazione virtuale all'evento non si differenzia dalla partecipazione "fisica" allo stesso, essendo possibile, in ciascuno dei casi:

- assistere e partecipare al congresso;
- interagire direttamente con i relatori.

Risposta interpello Agenzia Entrate 28.6.2022 n. 353

Il Quotidiano del Commercialista del 29.6.2022 - "Partecipazione virtuale a congressi con IVA del luogo di svolgimento dell'evento" - Cosentino

Corte di giustizia 13.3.2019 n. C-647/17

Il Quotidiano del Commercialista del 14.3.2019 - "Accesso a corsi di formazione con IVA del luogo dell'evento" - Greco

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Territorialità IVA" - Greco E.

IMPOSTE INDIRETTE

[IVA - Obblighi dei contribuenti - Fatturazione - Fatturazione elettronica - Fatturazione elettronica ed esterometro – Nuovi adempimenti dall'1.7.2022](#)

Dall'1.7.2022 si amplia notevolmente il perimetro dei *file* XML che transiteranno mediante il Sistema di Interscambio. Da tale data, infatti:

- è entrato in vigore l'obbligo di emissione di fattura elettronica per i soggetti in regime di franchigia che nell'anno precedente hanno superato la soglia di ricavi o compensi pari a 25.000,00 euro;
- la fatturazione elettronica è obbligatoria nell'ambito dei rapporti di scambio (B2B) tra l'Italia e la Repubblica di San Marino;
- i dati delle operazioni transfrontaliere devono essere comunicati in formato XML via SdI.

Forfetari "sopra soglia"

L'obbligo di fatturazione elettronica interessa, dall'1.7.2022, anche i soggetti passivi che hanno aderito al "regime di vantaggio" o che adottano il regime forfetario, i quali, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro, nonché coloro che hanno esercitato l'opzione di cui agli [artt. 1 e 2](#) della L. 398/91, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro.

Una questione di rilievo sulla quale occorre soffermarsi riguarda i soggetti che iniziano l'attività nel 2022. La mera lettera della norma ([art. 18](#) co. 3 del DL 36/2022) richiede la verifica dei ricavi o compensi conseguiti o percepiti "nell'anno precedente". Ciò condurrebbe a ritenere che la fatturazione elettronica obbligatoria non interessi i soggetti che richiedono la partita IVA in corso d'anno. Sarebbe, tuttavia, auspicabile che l'Amministrazione finanziaria confermasse che tali operatori non debbano far riferimento ai ricavi o compensi che prevedono di conseguire o percepire nell'anno di inizio attività.

Ricordato, poi, che l'[art. 39](#) del DPR 633/72 impone la conservazione elettronica delle e-fatture, un dubbio potrebbe riguardare la necessità di conservare non solo quelle emesse ma anche quelle ricevute.

In virtù di quanto stabilito dal Consiglio UE con decisione n. [2251/2021](#), anche per i soggetti in regime di franchigia vale la deroga alla disposizione (art. [232](#) della direttiva 2006/112/CE) secondo cui il "ricorso ad una fattura elettronica è subordinato all'accordo del destinatario". In questo senso si potrebbero ritenere, a tutti gli effetti, "elettronici" anche i documenti ricevuti, che sarebbero conseguentemente soggetti all'obbligo di conservazione di cui all'[art. 39](#) del DPR 633/72.

Su questo punto sarebbe altresì auspicabile una conferma, fermo restando che il problema non si porrebbe qualora l'operatore adottasse il servizio di conservazione gratuita dell'Agenzia, che consente la memorizzazione di tutti i file XML transitati via Sdl.

Fatturazione elettronica per operazioni con la Repubblica di San Marino

A decorrere dall'1.7.2022 diviene obbligatoria la fatturazione elettronica mediante Sistema di Interscambio, per documentare le cessioni di beni nei confronti di operatori della Repubblica di San Marino e gli acquisti di beni dagli stessi soggetti ([DM 21.6.2021](#)).

Le regole per la predisposizione, trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche sono le medesime già previste per le operazioni "interne" (prov. Agenzia delle Entrate n. [89757/2018](#) e n. [211273/2021](#)).

L'adempimento interessa anche i soggetti in regime di franchigia i cui ricavi o compensi conseguiti o percepiti nell'anno precedente siano superiori a 25.000,00 euro, e i soggetti che, pur non stabiliti in Italia, siano muniti di identificazione diretta o rappresentante fiscale nel territorio dello Stato.

Nuove modalità di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere

La comunicazione dei dati delle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. "esterometro") deve avvenire, dall'1.7.2022, in formato XML via Sdl (cfr. specifiche tecniche allegate al provvedimento n. [89757/2018](#), versione 1.7).

La trasmissione va eseguita:

- per le operazioni attive, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- per le operazioni passive, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Si segnala che, sotto il profilo soggettivo, sempre dall'1.7.2022 sono tenuti all'adempimento i forfetari e gli altri soggetti per i quali dalla stessa data vige l'obbligo di fatturazione elettronica ex [art. 18](#) del DL 36/2022 (v. sopra).

Sul piano oggettivo, invece, sono già in vigore dallo scorso 22.6.2022 le limitazioni per gli acquisti non territorialmente rilevanti ai fini IVA, qualora di importo non superiore a 5.000,00 euro ([art. 12](#) del DL 73/2022).

Si ricorda, infine, che, per quanto concerne il regime sanzionatorio, dall'1.7.2022 si applica la sanzione di 2,00 euro per fattura, nel massimo di 400,00 euro mensili, riducibile alla metà, se i dati sono inviati correttamente entro i 15 giorni seguenti ([art. 11](#) co. 2-quater DLgs. 471/97, così come modificato dall'[art. 13](#) del DL 73/2022).

Il Quotidiano del Commercialista del 30.6.2022 - "Da domani forfetari con obbligo di e-fattura ed esterometro in formato XML" - Bilancini - Greco

Il Sole - 24 Ore del 30.6.2022, p. 34 - "Operazioni con l'estero trasmesse ogni giorno" - Mastromatteo A. - Santacroce B.

Il Sole - 24 Ore del 30.6.2022, p. 34 - "Esclusione fino a 5mila euro" - Mastromatteo A. - Santacroce B.

Il Quotidiano del Commercialista del 18.6.2022 - "Nell'esterometro acquisti fuori campo IVA con codice N2.2" - Bilancini - Greco

Il Quotidiano del Commercialista del 14.4.2022 - "Dal 1° luglio fattura elettronica anche per i forfetari" - Bilancini

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Comunicazione delle operazioni transfrontaliere" - Greco E.

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Regimi contabili e fiscali - Regime forfetario per gli autonomi (L. 190/2014)" - Rivetti P.

IMPOSTE INDIRETTE

Successioni e donazioni - Divieti a carico di terzi - Blocco dei pagamenti - Applicabilità in caso di morte del socio di srl con clausola di consolidazione - Esclusione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 28.6.2022 n. 350)

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello 28.6.2022 n. [350](#), ha affermato che l'[art. 48](#) co. 3 del DLgs. 346/90, ove vieta ai debitori del defunto di pagare le somme dovute agli eredi, finché non sia stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione (o integrativa) con l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti, non trova applicazione nel caso in cui, per effetto di una clausola contenuta nel contratto sociale, due anni dopo la morte del socio di srl, il socio superstite, in virtù di una clausola dello Statuto che glielo consente, scelga di liquidare le quote agli eredi invece di farli continuare come soci.

Caso di specie

Tizio, socio di srl al 50% con Caio, muore nel 2019. Nel 2020, le sue eredi presentano la dichiarazione di successione, indicando il valore delle quote di srl ricevute per successione, calcolato ai sensi dell'[art. 16](#) del DLgs. 346/90.

Lo statuto della società conteneva una clausola che, in caso di morte di uno dei soci, attribuiva all'altro la possibilità di scegliere se liquidare la quota agli eredi oppure se continuare con gli stessi, individuando il valore di liquidazione della quota nel valore di mercato incluso l'avviamento.

Nel 2021, il socio superstite Caio, comunicava alle eredi di Tizio la propria opzione per la liquidazione della quota, ma corrispondeva loro un valore pari solo a quanto dichiarato dalle eredi nella dichiarazione di successione, sostenendo che l'[art. 48](#) co. 3 del DLgs. 346/90 gli impedisse di corrispondere la somma ulteriore (la differenza tra la quota spettante alle eredi secondo la clausola statutaria ed il minor valore della quota indicato nella dichiarazione di successione), fino a quando le eredi non avessero presentato una dichiarazione di successione integrativa che evidenziasse il valore del proprio diritto di credito alla liquidazione della quota.

Posizione dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate non condivide la ricostruzione dell'istante ed afferma che l'[art. 48](#) co. 3 del DLgs. 346/90 non possa trovare applicazione nel caso di specie, in quanto l'opzione per la liquidazione, operata dal socio superstite dopo l'accettazione dell'eredità delle eredi di Tizio, non è un atto *mortis causa*, ma configura un atto *inter vivos* con cui il socio superstite acquista dalle eredi la quota.

Clausola che consente al socio superstite di scegliere se liquidare o continuare con gli eredi

La clausola con cui, nel caso di specie, viene consentito al socio superstite, in caso di morte dell'altro, di scegliere se liquidare la quota agli eredi o continuare con gli stessi è ammessa dall'[art. 2469](#) co. 2 c.c. e la sua compatibilità con il divieto di patti successori è stata riconosciuta dalla Cass. n. [3345/2010](#), la quale ha chiarito che essa "non ricollega direttamente alla morte del socio l'attribuzione ai soci superstiti della quota di partecipazione del defunto, ma consente che questa entri inizialmente nel patrimonio degli eredi, pur se connotata da un limite di trasferibilità dipendente dalla facoltà degli altri soci di acquisirla, in seguito, esercitando il diritto di opzione loro concesso in tal caso dallo statuto sociale".

Atto tra vivi di cessione quote

Come già a suo tempo affermato anche dalla Cass. n. [3609/1994](#), la clausola in esame regola "un rapporto che si svolge sul presupposto della morte del socio e a successione avvenuta", ma opera "inter vivos", al momento del verificarsi della premorienza di uno dei soci: non si tratta, pertanto, di un rapporto giuridico che sorge "mortis causa", ma di un vincolo che scatta al momento della morte ("tempore mortis").

In breve, quindi, l'operatività della clausola qui descritta non incide sul trasferimento per successione delle quote: gli eredi hanno acquistato le quote per effetto dell'accettazione dell'eredità e, per effetto di un atto tra vivi le "cedono" al socio superstite che ha optato per la liquidazione agli eredi in luogo della continuazione (Cass. n. [3609/1994](#)).

Infatti - spiega l'Agenzia - "l'opzione esercitata dal socio superstite (dopo due anni dal decesso) non ha come finalità quella di impedire il trasferimento della quota mortis causa alle eredi che [...] entra nel patrimonio delle stesse a seguito della morte del socio defunto, bensì configura una ipotesi di acquisto delle quote da parte dello stesso socio superstite con estromissione delle eredi (socie) dalla compagine sociale, a fronte della quale viene corrisposta la somma in precedenza indicata".

Pertanto, atteso che le quote sono già entrate nella titolarità degli eredi al momento della successione, il socio superstite che opta per la liquidazione e deve corrispondere il valore delle quote agli eredi, non è soggetto al divieto di cui all'[art. 48](#) del DLgs. 346/90, in quanto non si tratta di un debito del defunto, ma di un

debito contratto con gli eredi "inter vivos".

art. 48 co. 3 DLgs. 31.10.1990 n. 346

Risposta interpello Agenzia Entrate 28.6.2022 n. 350

Il Quotidiano del Commercialista del 29.6.2022 - "Clausola di consolidazione fuori dal divieto di pagare i debiti dovuti al defunto" - Mauro

Il Sole - 24 Ore del 29.6.2022, p. 32 - "Spa e Srl, il valore liquidato agli eredi del socio non entra in successione" - Busani

Cass. 12.2.2010 n. 3345

Guide Eutekne - Impresa e società - "Srl - Trasferimento delle quote" - Vitale R. - Meoli M.

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas - Cessione dei crediti d'imposta - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dal 7.7.2022 al 21.12.2022 (prov. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445)

L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 30.6.2022 n. [253445](#), ha definito le modalità attuative della cessione e tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici, approvando altresì il modello di comunicazione e le relative specifiche tecniche.

Di seguito si riportano i principali aspetti.

Ambito applicativo

Le indicazioni del provvedimento in esame riguardano i crediti d'imposta:

- a favore delle imprese energivore, pari al 20% per il primo trimestre 2022 ([art. 15](#) del DL 4/2022) e al 25% per il secondo trimestre 2022 ([art. 4](#) del DL 17/2022);
- a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 10% per il primo trimestre 2022 ([art. 15.1](#) del DL 4/2022) e al 25% per il secondo trimestre ([art. 5](#) del DL 17/2022);
- a favore delle imprese non energivore, pari al 15% per il secondo trimestre 2022 ([art. 3](#) del DL 21/2022);
- a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, pari al 25% per il secondo trimestre 2022 ([art. 4](#) del DL 21/2022);
- per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca pari al 20% per il primo trimestre 2022 ([art. 18](#) del DL 17/2022).

Tali crediti d'imposta:

- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, entro il 31.12.2022;
- in alternativa, possono essere ceduti (per intero) ai sensi dell'[art. 15.1](#) del DL 4/2022 e degli [artt. 3, 4, 9 e 18](#) del DL 21/2022.

Cessione per intero del credito d'imposta

Ciascuno dei suddetti crediti d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Ciò implica che:

- l'utilizzo di uno dei suddetti crediti in compensazione tramite modello F24, da parte del beneficiario, non consente a quest'ultimo di effettuare la cessione di quel determinato credito;
- la comunicazione della cessione di uno dei suddetti crediti, non annullata oppure non rifiutata dal cessionario, non consente al beneficiario di fruirne in compensazione tramite modello F24.

Comunicazione della cessione dei crediti d'imposta

La cessione dei crediti d'imposta per l'acquisto di prodotti energetici deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate:

- dal 7.7.2022 al 21.12.2022;
- dal soggetto tenuto a rilasciare il visto di conformità, ove richiesto; in alternativa, direttamente dal

beneficiario o tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'[art. 3](#) co. 3 del DPR 22.7.98 n. 322;

- utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Per ciascun credito d'imposta, il beneficiario (cedente) può inviare una sola comunicazione di cessione, per l'intero ammontare del credito stesso.

A seguito dell'invio della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni, a causa del mancato rispetto delle disposizioni e delle specifiche tecniche. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno lavorativo successivo all'invio della comunicazione stessa, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente.

Utilizzo dei crediti d'imposta ceduti

I cessionari utilizzano i crediti d'imposta ricevuti:

- entro il 31.12.2022;

- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97, tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Con riferimento a ciascun credito, i cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l'opzione irrevocabile per l'utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate (c.d. "Piattaforma cessione crediti").

Ulteriori cessioni dei crediti d'imposta a favore di soggetti qualificati

Le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate delle ulteriori cessioni sono effettuate, a pena d'inammissibilità, direttamente dai soggetti cedenti e avvengono esclusivamente tramite la "Piattaforma cessione crediti".

Nel caso in cui i soggetti qualificati non intendano accettare la cessione del credito, sono tenuti a comunicarne il rifiuto tramite la suddetta Piattaforma, in modo che il credito possa ritornare nella disponibilità del cedente e consentire a quest'ultimo, se nei termini, di utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente.

art. 15 1 co. 4 DL 27.1.2022 n. 4

art. 18 DL 1.3.2022 n. 17

art. 3 co. 3 DL 21.3.2022 n. 21

art. 4 co. 3 DL 21.3.2022 n. 21

art. 9 DL 21.3.2022 n. 21

Provvedimento Agenzia Entrate 30.6.2022 n. 253445

Il Quotidiano del Commercialista del 1.7.2022 - "Comunicazione di cessione dei bonus per acquisto di prodotti energetici dal 7 luglio" - Redazione

Il Sole - 24 Ore del 1.7.2022, p. 29 - "Crediti d'imposta energia cedibili solo in toto" - Latour - ParenteGuide

Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus per l'acquisto di energia elettrica e gas" - Alberti P.

Lavoro

PREVIDENZA

[Agevolazioni - Indennità una tantum per lavoratori dipendenti e altre categorie - Novità del DL 50/2022 \(c.d. DL "Aiuti"\) - Istruzioni operative \(circ. INPS 24.6.2022 n. 73 e messaggio INPS 27.6.2022 n. 2580\)](#)

Con la circ. 24.6.2022 n. [73](#), l'INPS ha fornito le indicazioni applicative sulle indennità *una tantum* di 200,00 euro previste per i lavoratori dipendenti e altre categorie dagli [artt. 31](#) e [32](#) del DL 50/2022, individuando per ognuna requisiti, modalità e tempistiche di erogazione.

Con il successivo messaggio 27.6.2022 n. [2580](#), l'INPS ha dettato le istruzioni operative per la presentazione delle domande per quelle categorie di soggetti tenuti a tale adempimento.

Indennità per lavoratori dipendenti

L'[art. 31](#) del DL 50/2022 riconosce nella retribuzione del mese di luglio 2022, per il tramite dei datori di lavoro, un'indennità *una tantum* di 200 euro ai lavoratori dipendenti di cui all'[art. 1](#) co. 121 della L. 234/2021, non titolari dei trattamenti di cui all'[art. 32](#) e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero dello 0,8% previsto dal citato co. 121.

Con la circ. [73/2022](#), l'INPS afferma che:

- l'indennità si riferisce ai lavoratori destinatari dell'esonero dello 0,8% e cioè a coloro che abbiano avuto una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro (la fruizione dell'esonero dello 0,8% esclusivamente sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento dell'indennità in trattazione);
- il datore di lavoro dovrà procedere all'erogazione dell'indennità *una tantum* anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, laddove in forza nel mese di luglio del corrente anno, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti ex [art. 32](#) co. 13 e 14 del DL 50/2022;
- gli operai agricoli a tempo determinato non possono fruire dell'indennità *una tantum* di 200,00 euro del datore, ma rientrano nella platea di cui all'[art. 32](#) co. 13 del DL 50/2022.

Mensilità di erogazione

Sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di luglio e gli altri requisiti normativi, l'indennità *una tantum* ai dipendenti deve essere erogata:

- con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia UniEmens entro il 31.8.2022;
- ovvero, in ragione dell'articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, *part-time* ciclici) o della previsione dei CCNL, con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), con denuncia UniEmens entro il 31.7.2022, anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA - o congedi).

Dichiarazione del lavoratore

L'indennità *una tantum* di 200,00 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta per singola persona fisica, previa acquisizione - da parte del datore di lavoro - di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiara, ricorrendone le circostanze, di non essere titolare delle prestazioni di cui all'[art. 32](#) co. 1 e 18.

Il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità.

Al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, con il messaggio INPS 24.6.2022 n. [2559](#) è stato fornito un *fac-simile* di dichiarazione che costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

Indennità per le altre categorie

L'[art. 32](#) del DL 50/2022 riconosce un'indennità *una tantum* - al ricorrere di precise condizioni analizzate con la circ. [73/2022](#) - per le seguenti tipologie di soggetti:

- pensionati, titolari di trattamenti di natura assistenziale o di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30.6.2022 (co. 1-7);
- lavoratori domestici, con rapporto in essere alla data del 18.5.2022 (co. 8);
- percettori di NASpl e DIS-COLL nel mese di giugno 2022 (co. 9);
- percettore di disoccupazione agricola di competenza 2021 (co. 10);
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex [art. 409](#) c.p.c. (co. 11);
- beneficiari delle indennità COVID-19 ex [art. 10](#) co. 1-9 del DL 41/2021 e [art. 42](#) del DL 73/2021 (co. 12);
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (compresi gli OTD) (co. 13);
- lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (co. 14);
- lavoratori autonomi occasionali (co. 15);
- incaricati alle vendite a domicilio (co. 16).

Presentazione delle domande

Con il messaggio INPS [2580/2022](#), sono state definite le modalità di presentazione delle domande per i soggetti tenuti a tale obbligo, ovverosia per: titolari di rapporti di co.co.co.; lavoratori dello spettacolo; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori domestici; lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (compresi gli OTD); incaricati alle vendite a domicilio.

La domanda deve essere presentata entro il:

- 30.9.2022 per i lavoratori domestici;
- 31.10.2022 per le ulteriori categorie.

Ai fini della presentazione è necessario utilizzare l'apposito servizio disponibile alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" del portale dell'Istituto previdenziale.

In alternativa è possibile avvalersi del Contact center multicanale o dei servizi dei patronati.

art. 31 DL 17.5.2022 n. 50

art. 32 DL 17.5.2022 n. 50

Messaggio INPS 24.6.2022 n. 2559

Circolare INPS 24.6.2022 n. 73

Il Quotidiano del Commercialista del 25.6.2022 - "Una tantum anche ai dipendenti a tempo determinato" - Silvestro

Il Sole - 24 Ore del 25.6.2022, p. 27 - "Bonus 200 euro: esteso il periodo di osservazione per valutare il diritto" - Cannioto - Maccarone

Il Sole - 24 Ore del 25.6.2022, p. 27 - "In alcuni casi l'Inps deve attendere l'uniemens" - Prioschi

Settori particolari

AUTOTRASPORTATORI

Deduzione forfetaria delle spese non documentate - Periodo d'imposta 2021 - Misura spettante e modalità di compilazione del modello REDDITI 2022 (comunicato MEF 28.6.2022 e comunicato Agenzia delle Entrate 28.6.2022)

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il comunicato 28.6.2022, ha definito la misura delle deduzioni forfetarie previste per gli autotrasportatori dall'[art. 66](#) co. 5 primo periodo del TUIR, con riferimento al periodo d'imposta 2021 (modello REDDITI 2022).

Normativa di riferimento

L'[art. 66](#) co. 5 del TUIR riconosce alcune deduzioni forfetarie giornaliere per spese non documentate alle imprese di autotrasporto merci, in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione (ai sensi dell'[art. 13](#) co. 4 del DL 90/90).

Le deduzioni spettano una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi.

L'[art. 1](#) co. 652 della L. 208/2015 ha stabilito che, dall'1.1.2016, le suddette deduzioni forfetarie spettano:

- in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore o dai soci oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa (in precedenza, era prevista un'ulteriore distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali);
- nella misura del 35% dell'importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore o dai soci all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.

Adeguamento annuale degli importi deducibili - Periodo d'imposta 2021

Nonostante la citata norma individui importi specifici, la misura è stata modificata nel corso degli anni.

Con riferimento al periodo d'imposta 2021 (modello REDDITI 2022), il comunicato MEF 28.6.2022 ha fissato gli importi delle deduzioni forfetarie nella misura di:

- 55,00 euro per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa;
- 19,25 euro per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa (importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale).

Deduzione forfetaria per i soci di società di persone

La deduzione forfetaria delle spese non documentate di cui all'[art. 66](#) co. 5 del TUIR si applica anche ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, se anch'essi effettuano personalmente trasporti ([art. 13](#) co. 4 del DL 90/90).

Si ritiene che l'importo della deduzione, essendo questa legata ai trasporti effettuati personalmente, debba essere riferito ad ogni singolo socio e non, complessivamente, alla società.

Deduzione forfetaria annua

Per gli autotrasportatori di merci per conto terzi compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di 154,94 euro per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi ([art. 66](#) co. 5 secondo periodo del TUIR).

Obblighi documentali

Il contribuente deve predisporre e conservare (fino alla scadenza del termine per l'accertamento, unitamente ai documenti di trasporto, alle fatture ed alle lettere di vettura) un prospetto recante l'indicazione:

- dei viaggi effettuati e della loro durata;

- delle località di destinazione;
- degli estremi dei documenti di trasporto delle merci (o delle fatture o delle lettere di vettura).

Indicazione nel modello REDDITI 2022

In merito all'indicazione nella dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle Entrate, nel comunicato stampa 28.6.2022, ha ricordato che le deduzioni forfetarie per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore ai sensi dell'[art. 66](#) co. 5 primo periodo del TUIR vanno riportate nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP 2022, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

I predetti codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito territoriale.

art. 66 co. 5 DPR 22.12.1986 n. 917

Comunicato stampa Agenzia Entrate 28.6.2022 n. 64

Comunicato stampa Min. Economia e Finanze 28.6.2022 n. 125

Il Quotidiano del Commercialista del 29.6.2022 - "Sale a 55 euro la deduzione forfetaria per gli autotrasportatori" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 29.6.2022, p. 29 - "Autotrasporto, la deduzione sale a 55 euro" - Caputo Guide

Eutekne - Imposte Dirette - "Autotrasportatori" - Alberti P.

Leggi in evidenza

AGEVOLAZIONI

DM MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 7.4.2022 N. 148

AGEVOLAZIONI

Imprese di autotrasporto di merci per conto terzi - Incentivi per il rinnovo del parco veicolare con veicoli a elevata sostenibilità ecologica - Presentazione delle domande

Con il presente DM sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso agli incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, attraverso l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa, di cui al precedente DM 18.11.2021 n. 461 (pubblicato sulla G.U. 22.1.2022 n. 17).

Soggetti beneficiari

Possono accedere agli incentivi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi:

- attive sul territorio italiano;
- iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Investimenti ammissibili e ammontare dei contributi

Sono agevolabili gli investimenti relativi all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di:

- automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric), di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate;
- veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate.

Il contributo è determinato in:

- 4.000,00 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida;
- 14.000,00 euro per ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate;

- 24.000,00 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate.

Sono inoltre agevolabili gli investimenti relativi all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate.

In tal caso, il contributo è determinato in:

- 9.000,00 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva fino a 16 tonnellate;

- 24.000,00 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG e a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate.

I suddetti investimenti sono agevolabili esclusivamente se:

- avviati in data successiva al 22.1.2022 (data di entrata in vigore del DM 18.11.2021 n. 461);

- ultimati entro il termine per la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione.

I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo entro il triennio decorrente dalla data di erogazione del contributo stesso, pena la revoca del contributo erogato.

Maggiorazioni

Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo ad alta sostenibilità sopra indicato, dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro VI, viene riconosciuto un aumento del contributo di 1.000,00 euro per ogni veicolo ad alimentazione diesel radiato per rottamazione.

I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono, a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno un anno antecedente al 22.1.2022.

I contributi sono invece maggiorati del 10% in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta nella domanda di ammissione al beneficio.

Limite massimo

In ogni caso, gli investimenti ammissibili ai contributi non possono superare l'importo di 700.000,00 euro per singola impresa.

Presentazione delle domande

Sono previsti i seguenti sei periodi di incentivazione, con attribuzione delle relative risorse finanziarie:

- primo periodo, dall'1.7.2022 al 16.8.2022;

- secondo periodo, dal 15.3.2023 al 28.4.2023;

- terzo periodo, dall'1.12.2023 al 15.1.2024;

- quarto periodo, dal 26.8.2024 all'11.10.2024;

- quinto periodo, dal 5.5.2025 al 20.6.2025;

- sesto periodo, dal 12.1.2026 al 20.2.2026.

All'interno di ciascun periodo, i soggetti beneficiari possono presentare una sola domanda di accesso all'incentivo, anche riferita a più investimenti, fermo restando l'importo massimo ammissibile per singola impresa.

Le domande devono essere presentate:

- al soggetto gestore dell'agevolazione, società RAM Logistica, Infrastrutture, Trasporti S.p.a.;

- esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell'impresa richiedente e indirizzata a ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it;

- compilando il modello informatico di tipo "pdf editabile" disponibile all'indirizzo <http://www.ramspace.it/contributi-gli-investimenti-elevata-sostenibilita> e allegando la prevista documentazione.

La presentazione delle domande deve avvenire sulla base dei seguenti termini:

- primo periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 dell'1.7.2022 ed entro le ore 16.00 del 16.8.2022;

- secondo periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 del 15.3.2023 ed entro le ore 16.00 del 28.4.2023;

- terzo periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 dell'1.12.2023 ed entro le ore 16.00 del 15.1.2024;

- quarto periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 del 26.8.2024 ed entro le ore 16.00 dell'11.10.2024;

- quinto periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 del 5.5.2025 ed entro le ore 16.00 del 20.6.2025;

- sesto periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 del 12.1.2026 ed entro le ore 16.00 del 20.2.2026.

Le domande sono finalizzate a prenotare l'importo dell'incentivo astrattamente spettante alle singole imprese, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base della data e dell'ora di invio della domanda tramite PEC. Prova del perfezionamento dell'investimento

I soggetti che hanno presentato la domanda di prenotazione delle risorse, al fine di perfezionare la richiesta di agevolazione devono rendicontare i costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento, utilizzando l'apposita piattaforma informatica del soggetto gestore.

L'attività di rendicontazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti termini:

- primo periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 dell'1.9.2022 ed entro le ore 16.00 dell'1.7.2023;
- secondo periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 del 15.5.2023 ed entro le ore 16.00 del 30.12.2023;
- terzo periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 dell'1.2.2024 ed entro le ore 16.00 del 15.7.2024;
- quarto periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 del 28.10.2024 ed entro le ore 16.00 dell'11.4.2025;
- quinto periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 del 7.7.2025 ed entro le ore 16.00 del 19.12.2025;
- sesto periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 del 9.3.2026 ed entro le ore 16.00 del 28.8.2026.

Le domande rendicontate saranno poi oggetto di verifica, ai fini dell'erogazione dei contributi spettanti.

Scadenze della settimana

02 luglio 2022, Sabato *

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

03 luglio 2022, Domenica *

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate nel periodo contabile (bimestre) precedente

05 luglio 2022, Martedì

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, ecc. - Annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di giugno

Imposte dirette

Imprese del settore creativo - Termine iniziale, dalle 10.00, per la presentazione sul sito di Invitalia delle domande di agevolazioni per investimenti volti alla creazione e allo sviluppo delle imprese, fino ad esaurimento risorse

07 luglio 2022, Giovedì

Imprese - Termine iniziale per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate, direttamente oppure tramite un intermediario, della comunicazione di cessione dei crediti d'imposta per l'acquisto di prodotti energetici

Altre scadenze

10 luglio 2022, Domenica *

Contributi INPS

Datori di lavoro domestico - Versamento, in via telematica, dei contributi relativi al trimestre aprile-giugno

11 luglio 2022, Lunedì

Imposte dirette

Imprese del settore turistico e di gestione di piscine che beneficiano del credito d'imposta locazioni per i mesi di gennaio-marzo 2022 - Inizio presentazione all'Agenzia Entrate dell'autodichiarazione per i massimali degli aiuti di Stato

15 luglio 2022, Venerdì

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni sulle movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese precedente

Imposte dirette

Micro imprese del settore manifatturiero e relative reti e consorzi - Termine finale, entro le ore 17.00, per l'invio telematico a Invitalia delle domande di contributo per l'attività di esportazione mediante soluzioni digitali

IRES, IRAP e IVA

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime L. 398/91 - Annotazione nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati" dei proventi commerciali conseguiti nel mese precedente

Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR - Annotazione delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri IVA o nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati"

IVA

Soggetti con partita IVA - Annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese

Soggetti con partita IVA - Annotazione riepilogativa, sul registro dei corrispettivi, degli scontrini o ricevute fiscali emesse nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Registrazione del documento riepilogativo delle fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, nell'ordine della loro numerazione

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse nel mese precedente relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente

Soggetti con partita IVA - Termine per emettere le fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture integrative in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture relative alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

16 luglio 2022, Sabato *

Addizionale comunale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Addizionale del 10%

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

Addizionale regionale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Cedolare secca o IRPEF

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

Contributi INPS

Imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Versamento della prima rata dei contributi dovuti per l'anno 2022

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

Contributo INPS ex L. 335/95

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Imposta di bollo speciale

Intermediari finanziari - Versamento dell'imposta dello 0,4% sulle attività finanziarie ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente, derivanti dall'applicazione degli "scudi fiscali" succedutesi nel tempo

Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili

Imposta sostitutiva sui capital gain

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui per gli apparecchi installati a giugno

IRPEF

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare non è di almeno 500,00 euro

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. I) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel trimestre precedente sui dividendi

IRPEF e IRES

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno - Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

IVA

Corrieri espressi e altri operatori economici - Validazione della dichiarazione precompilata dall'ADM per il mese precedente relativa alle importazioni di beni in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo - Versamento della quinta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 30 giugno - Versamento della seconda rata del saldo IVA dovuto per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi

Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente

Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente